



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per il FRIULI VENEZIA GIULIA

Decreto 52/2021

OGGETTO: Programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 e programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023-(art. 21 D.lgs. n.50/2016).-Rettifica errore materiale-.

II SEGRETARIO GENERALE AD INTERIM

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa emanato con D.P.C.S. del 29 gennaio 2018 come modificato con D.P.C.S. n. 251 del 22 dicembre 2020;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante “Regolamento per l’esercizio dell’autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come modificato con D.P.C.S. n. 46 del 12 settembre 2012, D.P.C.S. 20 maggio 2020 e D.P.C.S. N. 225 del 12 novembre 2020;

Vista la Direttiva del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa n. 3 del 19 giugno 2017 recante “Direttiva per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dall’art.25 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56)” ed in particolare l’art. 3 il quale detta disposizioni in ordine all’adozione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di beni e servizi rientranti nella specifica competenza della stazione appaltante, nonché i relativi aggiornamenti annuali;

Visto il D. Lgs. 50/2016, ed in particolare l’art. 21 che dispone “*le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio... omissis...*”

Atteso che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16/1/2018, n. 14, pubblicato sulla G. U. n. 57 del 9/3/2018, è stato approvato il “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”, in vigore dal 24/3/2018, e sono stati definiti i criteri e le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali in argomento;

Visto l’art. 5, comma 8 e l’art. 7, comma 4 del suddetto Decreto, con cui si prevede che nei casi in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione del programma triennale e biennale, per assenza di acquisti di lavori, forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sui corrispondenti siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del Codice;

Vista la circolare diramata dal Segretario Generale della Giustizia Amministrativa e dai Segretari delegati per il Consiglio di Stato e per i TT.AA.RR. del 17.10.2018 sulla programmazione dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi ai sensi dell’art.21 del Decreto legislativo n. 50/2016 ss.mm.ii.;

Vista la nota del Segretario Delegato per i TT.AA.RR. del 14.09.2021, prot.n^29962, con cui è stato richiesto di trasmettere i documenti programmatori biennali e triennale nel termine procedimentale indicato, redigendo le schede allegate e verificando che gli importi indicati siano coerenti con le somme preventivate nel fabbisogno triennale 2022-2024 e comprensivi degli eventuali ulteriori oneri previsti dalla normativa vigente;

Precisato che questo Tribunale non provvede all'approvazione dei documenti programmatori ed al Bilancio, la competenza è riservata al Segretariato della Giustizia Amministrativa;

Richiamato il decreto n. 148/2020 del Segretario Generale in servizio presso la Sede, così come aggiornato con decreto n. 30/2021 con cui è stato aggiornato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2021-2022 per l'affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria impianti elettrici, antincendio, edile, pulizia ed igiene ambientale in adesione alla Convenzione Consip Facility Management ed. 4 – modalità Light per le motivazioni ivi indicate, approvato con il Decreto del Segretario Delegato per i TT.AA.RR. n. 261 del 19.08.2021;

Evidenziato che per i sopraindicati servizi si è provveduto alla conclusione della procedura di gara con affidamento alla RTI Apleona HSG SpA (mandataria RTI) con mandanti Markas srl, Vivaldi&Cardino Spa, Gruppo Servizi Associati SpA, Iscot Italia SpA, giusto ordinativo principale di fornitura (OPF) del 30.06.2021 e del relativo ODA n. 6254280/2021 funzionale all'attivazione, nei termini di cui, tra l'altro, agli atti da ultimo citati, della fornitura di cui innanzi per un periodo di anni 4 (quattro), accettato dall'operatore economico in data 30.06.2021, comportante una spesa complessiva pari ad € 64.999,86 i.v.a. esclusa che sono riproposti nel seguente programma e riepilogati nella scheda n. 1 per i capitoli nn. 2291 – 2302- 2303;

Ritenuto di dover procedere all'adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023 di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro e del programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 di importo unitario stimato pari o superiore a 100.000,00 euro sulla base dei fabbisogni dell'Amministrazione, redatti in coerenza con la programmazione del fabbisogno 2022-2024, trasmesso al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa in data 28.08.2021 prot. N^1568, che costituisce programmazione del bilancio in fase di elaborazione da parte del citato Segretariato;

Accertato che non si prevedono, per il biennio 2022-2023, l'acquisizione di beni servizi pari o superiori ad € 40.000,00, né tantomeno sono previste spese da sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici per il triennio 2022-2023-2024 pari o superiori ad € 100.000,00 diretti a garantire l'efficienza e l'efficacia dei servizi istituzionali. Pertanto, che non si procederà alla predisposizione del programma biennale 2022-2023 e del programma triennale 2022-2023-2024 per le suindicate motivazioni;

Precisato che la programmazione triennale e biennale sono soggette agli obblighi di pubblicazione e che le amministrazioni che non provvedano alla redazione delle stesse a causa dell'assenza di lavori, forniture e servizi, ne devono dare comunque comunicazione sul proprio profilo del committente all'interno della sezione «Amministrazione trasparente», nonché sui siti informatici gestiti dal MIT, dalle regioni e dalle province autonome;

Richiamato il disposto dell'art. 6-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, co. 41, L. 6 novembre 2012, n. 19, in forza del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici, competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale, devono astenersi in caso di conflitto di interessi e devono segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Richiamati i principi e le disposizioni del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Rilevato, infine, che al responsabile del procedimento, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni del titolo II, capo V, sezione I, del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, relative ai giudizi di conto e di responsabilità davanti alla Corte dei conti e quelle di cui alla Parte III, Titolo I, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174;

Visto l'art. 31 del D.lgs. 50/2016 che prevede il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni;

Viste le Linee Guida ANAC n. 3, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”*, aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

Vista la Direttiva del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa del 02.04.2020, recante *“Istituzione dell'Albo per la funzione tecnica e l'innovazione previsto dall'art. 5 del Piano per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche”* che prevede i requisiti minimi di professionalità per l'iscrizione all'Albo tra cui per la funzione del Responsabile Unico del Procedimento;

Preso atto che ciascuna stazione appaltante, dal 1° ottobre 2020, dovrà fare riferimento a detto Albo per tutte le procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi indette, avvalendosi del personale in servizio presso la stessa stazione appaltante, iscritte nelle varie Sezioni dell'Albo;

Ritenuto di procedere alla correzione degli errori materiali, in ordine ai capitoli di spesa richiamati;

DETERMINA

- 1)- di confermare e riproporre il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022, approvato con decreto del Segretario Delegato per i TT.AA.RR. n. 261/2021, come riepilogato nelle schede n. 1 allegate (cap. 2291-2302-2303), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2)- di confermare che il programma triennale dei lavori per il triennio 2021/2024 non è stato redatto, in quanto la spesa da sostenere per il triennio di riferimento non era superiore ad € 100.000,00;
- 3)- di dare atto che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2022-2023 non sarà redatto, in quanto la spesa stimata da sostenere per il biennio di riferimento per tali attività non è pari o superiore ad € 40.000,00;
- 4)- di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2022-2023-2024 non sarà redatto, in quanto non vi sono opere pubbliche da realizzare per il triennio di riferimento di importo unitario stimato non è pari o superiore ad € 100.000,00;
- 5)- di disporre, ai fini della pubblicità legale, la pubblicazione del programma biennale e triennale, ai sensi dell'art. 21, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e succ. modificazioni ed integrazioni, sul sito informatico istituzionale della Giustizia Amministrativa e sul sito informatico gestito dal M.I.T. a cura del Funzionario quale RUP;
- 6)- di prendere atto che l'unico funzionario iscritto all'Albo per la funzione tecnica e l'innovazione previsto dall'art. 5 del Piano per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche, è la dott.ssa Antonella Tellan Area III Profilo professionale " Funzionario" per lo svolgimento delle funzioni di RUP, il quale dovrà ottemperare a tutte le funzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.
- 7)- di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Segretario Delegato per i TT.AA.RR., al Responsabile della prevenzione alla corruzione e all'Ufficio Gestione Bilancio.

Ancona/Trieste, 27 settembre 2021

Il Segretario Generale ad interim
Dott.ssa Emanuela Gentilezza